

**COMUNICAZIONE IMPORTANTE IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI SPOSTAMENTO
AL DI FUORI DEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA O DOMICILIO**

I recenti provvedimenti del Consiglio dei Ministri (8 marzo 2020) e del Ministro degli Interni riguardo alle misure urgenti da adottare per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Coronavirus, come avrete potuto leggere, limitano alquanto la possibilità di muoversi all'interno del proprio Comune di residenza o domicilio.

Di fatto ci si può muovere al di fuori dei confini del proprio Comune di residenza e domicilio solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute, o per situazioni di necessità *(ovvero nei casi in cui lo spostamento è finalizzato allo svolgimento di un'attività o funzione indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile)*.

Tali esigenze possono essere oggetto di apposito controllo e vigilanza da parte delle Forze dell'Ordine (A tal fine raccomandiamo ai sacerdoti di avere con sé, durante gli spostamenti, una valida tessera celebret).

Secondo le indicazioni del Ministro degli Interni e della Questura non può essere adottata una procedura di autorizzazione preventiva agli spostamenti, nemmeno per i sacerdoti.

Nella logica del rendere responsabili i singoli cittadini, l'onere di dimostrare la sussistenza delle suddette situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sugli interessati; tale onere potrà essere assolto producendo, per ogni singolo spostamento, un'apposita AUTODICHIARAZIONE, alle solite condizioni di legge.

Tale autodichiarazione potrà essere resa seduta stante — cioè durante il controllo delle Forze dell'Ordine — attraverso la compilazione di moduli appositamente predisposti e in dotazione agli operatori delle Forze dell'Ordine; oppure potrà essere compilata dall'interessato prima di ogni singolo spostamento, sull'apposito modulo qui allegato.

La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche *ex post*.

Ricordiamo a tutti che, al di fuori delle situazioni autorizzate, spostamenti non giustificati dalle suddette esigenze sono punibili a norma dell'art. 650 del codice penale (ovvero con ammenda fino a 206 euro e con l'arresto fino a tre mesi).

Acerenza, 13 marzo 2020



Il Vicario Generale
Domenico Baccelline